

Allegato Delib.G.P. n° 203 del 20/12/99

COMUNE DI TODI

Provincia di Perugia

Piazza del Popolo

Telefono: 075/69561 - Telefax: 075/6943662
Codice Fiscale n.00316740547

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA COLLOCAZIONE
DEI MEZZI PUBBLICI TARI**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dr. Ottavio NILLI PERO)

repubblica

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfonso Gentili)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Generalità

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione dei mezzi pubblicitari e la procedura da seguire al fine di ottenere le relative autorizzazioni, ai sensi dell'art.28 del Nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.265, e del relativo regolamento d'esecuzione e d'attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 2 Presupposto e soggetto dell'autorizzazione

1. Presupposto dell'autorizzazione è la diffusione di messaggi o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

2. Soggetto dell'autorizzazione è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Articolo 3 Definizione

1. I mezzi pubblicitari definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, vengono classificati in:
(Insegne d'esercizio - cartelli - altri mezzi pubblicitari (preinsegne - sorgenti luminose - striscioni, locandine e standardi - segno orizzontale reclamistico - impianto pubblicitario di servizio - impianto di pubblicità o propaganda).

2. Le insegne di esercizio sono scritte alfanumeriche completate eventualmente da simboli e da marchi installate nella sede

dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorio della stessa.

Pertanto, si considerano insegne di esercizio targhe, tende parasole, vetrofanie e tutte le insegne che presentano le caratteristiche sopra dette.

3. Le preinsegne finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installate in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e in ogni caso nel raggio di 5 Km., non possono essere luminose né per luce propria, né per luce indiretta.

4. Al fine di una corretta distinzione fra un mezzo reclamistico (preinsegna) previsto dall'art.47 del regolamento 495/92 ed un comune segnale di indicazione previsto dall'art.134 dello stesso regolamento (segnali turistici e di territorio) si identificano come segnali turistici di territorio quelli in cui è prevalente l'interesse pubblico e sono installabili su richiesta degli interessati a cura dell'Amministrazione comunale su zone preventivamente individuate.

5. Il rimborso spese per la installazione dovrà essere preventivamente quietanzato dai soggetti proponenti, copia della ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata al Comando di Polizia Municipale.

Articolo 4 Autorizzazione

1. Qualsiasi forma di pubblicità, compresa la modifica e la volturazione di quella preesistente, deve essere preventivamente autorizzata ai sensi dell'art.29, comma 4, del D.Lgs.285/92.

2. L'autorizzazione è sostituita dalla quietanza di pagamento dell'imposta, previo nulla-osta del Comando di Polizia Municipale, nei seguenti casi:

- a) effettuazione di pubblicità all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo, negli esercizi pubblici, stadi ed impianti sportivi in genere, purché non in vista da strade;
- b) pubblicità, anche sonora, effettuata con veicoli o altri strumenti simili;
- c) pubblicità relativa a vendite o locazioni su stabili limitatamente alla durata di mesi tre, rinnovabili;
- d) pubblicità su ponteggi di cantiere limitatamente alla durata di mesi tre, rinnovabili con esclusione della zona A) di P.R.S. (Centro Storico);
- e) pubblicità temporanea in occasione di esposizioni campionarie, fiere o altre manifestazioni;
- f) striscioni, locandine, standardi provvisori per la durata della manifestazione e in ogni caso non superiore a 30 giorni;

3. Quando la pubblicità comporti la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione viene rilasciata con specifico provvedimento formale.

4. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne d'esercizio o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile, è precaria e revocabile in qualunque momento l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto, pregiudizio a diritti od interessi generali.

Articolo 5 Modalità per la presentazione della domanda

1. Per le autorizzazioni di competenza comunale, la domanda, in bollo ai sensi di legge, deve essere presentata presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

2. Per ogni tipologia definita dall'art.47 del Reg. C.S. dovrà essere prodotta specifica domanda.

3. Il Servizio Polizia Municipale richiederà al Servizio Urbanistico, allegando il proprio parere favorevole ai fini del rispetto delle norme del vigente codice della strada, l'autorizzazione urbanistica e, ove necessaria, autorizzazione ai sensi della Legge 1497/39. Le suddette autorizzazioni saranno predisposte dal Servizio Urbanistico entro 30 giorni dalla richiesta (salvo che lo stesso servizio richieda documentazione integrativa ai richiedenti l'installazione) e saranno ritrasmesse al Servizio Polizia Municipale.

4. Il Servizio Polizia Municipale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dalla documentazione completa, sulla scorta delle autorizzazioni rilasciate dal Servizio Urbanistico, rilascia l'autorizzazione o la nega, specificandone i motivi di pubblico interesse.

5. La domanda di rinnovo triennale è sostituita dalla dichiarazione di prosieguo dell'attività corredata dalla ricevuta di versamento del relativo canone e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impianto non ha subito modificazioni rispetto all'autorizzazione originaria, che viene rinnovata qualora non siano intervenute modificazioni legislative, previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale.

Articolo 6 Voltura delle autorizzazioni

1. Entro 90 giorni dalla cessione, modifica, trasformazione dell'azienda deve essere presentata domanda di voltura dei mezzi pubblicitari installati.

2. L'omessa presentazione della domanda di voltura comporta la decadenza delle autorizzazioni ed i mezzi pubblicitari saranno

considerati abusivi.

3. La vettura non può essere concessa se gli interessati non risultano in regola con il pagamento dell'imposta.

CAPO III

IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 7 Caratteristiche tecniche

1. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari, collocati entro o fuori il centro abitato, devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine.

2. Qualora venga accertata una carenza sullo stato di conservazione, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere il ripristino assegnando un congruo termine. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune procederà alla rimozione coattiva, con rivalsa delle spese in capo agli interessati.

3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari debbono rispondere alle caratteristiche fissate dall'art.49 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori da centri abitati, debbono rispondere alle caratteristiche fissate dall'art.50, commi 1° e 2° del citato regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

5. Gli stessi cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, posti nel centro abitato dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

a) avere sagoma regolare e tale da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;

b) l'uso dei colori verde e rosso dovrà essere improntato alla massima cautela al fine di non causare difficoltà nella percezione della segnaletica luminosa, in particolare in corrispondenza e prossimità delle intersezioni. Tale uso è comunque vietato ad una distanza inferiore a metri 100 dalle intersezioni semaforizzate.

6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi non potranno essere collocati:

a) ad una distanza inferiore a metri 50 da chiese, ospedali, case

di riposo;

- b) ad una distanza inferiore a metri 50 dagli edifici sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089 e ss. mm. ii.;
- c) nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della Legge 22 giugno 1939, n.1497 e ss.mm.ii.;

7. Nel centro abitato, altresì, le transenne parapedenali da utilizzarsi per la diffusione di messaggi pubblicitari, dovranno essere collocate nel rispetto dell'art.28, comma 1 del vigente codice della strada e rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) dimensioni delle transenne: minimo m.0,95 x 0,85 - massimo m.1,05 x 1,00;
- b) dimensioni degli spazi pubblicitari: minimo m.0,50 x 0,70 - massimo 0,60 x 0,85;
- c) colori consentiti per le trasenne: grigio o nero opaco;
- d) colori consentiti per gli spazi pubblicitari: tutti con le limitazioni previste dalla legge per i colori rosso e verde.

8. Nel centro abitato è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 3 minuti.

Articolo 8 Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza deve essere effettuata nel rispetto dei precetti dell'art.51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, 495.

2. Nel centro abitato il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari è autorizzabile unicamente nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m.50 lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) m.80 lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) m.25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) m.100 dagli imbocchi delle gallerie.

3. La distanza dal limite della carreggiata viene fissata a m.1,20.

4. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttive di marcia.

5. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate

parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m.3.

6. E' consentita la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque entro la distanza di m.3 dal limite della carreggiata.

7. Entro il centro abitato gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline fermata autobus e da transenne parapettonali recanti uno spazio pubblicitario con superfici inferiori a mq.3, possono essere posizionati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.23, comma 1°, del vigente codice della strada e delle seguenti misure:

- a) m.1,20 dal limite della carreggiata;
- b) m.10 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m.20 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) m.10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m.20 prima dei segnali di indicazione;
- f) m.10 dopo i segnali di indicazione;
- g) m.30 dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1°, punto 20 del vigente codice della strada;
- h) m.20 prima delle intersezioni;
- i) m.10 dopo le intersezioni;
- j) m.50 dagli imbocchi delle gallerie.

8. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situati entro i centri abitati possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 3% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio.

9. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari non deve in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Articolo 9 Dimensioni

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari debbono rispettare i limiti dimensionali fissati dall'art.48, comma 1°, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

2. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro il limite minimo di m.1 x 0,20 e massimo di m.1,50 x 0,30;

3. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a

condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione;

4. Nei centri abitati la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque entro la distanza di m.1,20 dal limite della carreggiata, è consentita con utilizzo della superficie massima prevista dal codice della strada.

Articolo 10 Canone

1. Il corrispettivo, comprendente tutte le spese di procedimento e di istruttoria, che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione sarà determinato con deliberazione di Giunta Comunale nei termini di cui all'art.53, comma 7, del D.P.R. 495/92 e dovrà essere dimostrato il pagamento mediante esibizione di ricevuta di versamento c.c.p. all'atto della richiesta.
2. Il canone annuo di cui all'art.405 del regolamento del codice della strada è determinato nella somma di £.10.000 senza distinzione di tipologia, per ciascun mezzo pubblicitario, indipendentemente dall'importanza e dalle caratteristiche della strada sulla quale è installato.
3. Detto canone, per ogni anno di durata della autorizzazione, dovrà essere versato in c.c.postale, in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI E SANZIONI

Articolo 11 Sanzioni

1. Per tutte le violazioni non specificatamente sanzionate dall'art.23, commi 11 e 12 del vigente codice della strada D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £.200.000 a £.2.000.000 con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.
2. Le violazioni debitamente verbalizzate andranno notificate agli interessati entro il termine massimo di 150 giorni dall'accertamento.
3. Nelle more dell'esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.23, comma 13, del codice della strada,

il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

4. I mezzi pubblicitari abusivi possono, con ordinanza comunale, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia nonché dell'imposta e dell'ammortare delle relative sanzioni amministrative tributarie ed interessi.

5. Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art.17 della Legge 24 novembre 1981, n.689, è il Comune interessato.

6. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al Comune e devoluti al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 12 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento ha effetto dal _____ e per quanto in esso non previsto si fa riferimento alla normativa legislativa e regolamentare vigente.